

**DELIBERAZIONE 24 LUGLIO 2014**  
**363/2014/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE RICONOSCIUTA AGLI INVESTIMENTI INCENTIVATI SULLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'AZIENDA ELETTRICA CHIENES SRL, PER GLI ANNI TARIFFARI 2012, 2013 E 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 24 luglio 2014

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244, recante “Regolamento recante disciplina delle istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011 ARG/elt 199/11 ed il relativo allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2012-2015”, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 479/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 479/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la comunicazione della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione del 24 giugno 2011, prot. Autorità n. 17194;
- la comunicazione di AZIENDA ELETTRICA CHIENES SRL – id 617 (di seguito: AE Chienes) del 12 settembre 2012, prot. Autorità n. 29537 del 27 settembre 2012.

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 12.4 del TIT elenca le tipologie di nuovi investimenti, entrati in esercizio negli anni 2008 - 2011 (di seguito: TPR), alle quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (di seguito:

investimenti incentivati TPR), specificando, per ciascuna tipologia, ammontare e durata dell'incentivazione, in particolare:

- a) investimenti della tipologia D1, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT;
  - b) investimenti della tipologia D2, di sostituzione dei trasformatori esistenti nelle cabine di trasformazione MT/BT con nuovi trasformatori a basse perdite e investimenti di installazione di nuovi trasformatori a basse perdite in cabine di trasformazione MT/BT esistenti o di nuova realizzazione;
  - c) investimenti della tipologia D3, relativi alla realizzazione di nuove stazioni di trasformazione AT/MT, la cui realizzazione determini almeno due nuovi lati di maglia sul lato AT delle medesime stazioni;
  - d) investimenti della tipologia D4, relativi a progetti pilota selezionati mediante apposite deliberazioni dell'Autorità (*smart grids*);
- ai sensi del comma 12.8 del TIT la maggior remunerazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del medesimo TIT è attribuita alle imprese distributrici che hanno realizzato gli investimenti oggetto di incentivazione; e che la verifica dei requisiti per l'ammissibilità previsti dal TIT, è effettuata dall'Autorità mediante specifiche istruttorie per impresa;
  - gli investimenti incentivati TPR ammessi alla maggior remunerazione riconosciuta dal TIT, salvo dismissioni e tenuto conto del degrado progressivo del cespite, producono effetti tariffari per tutta la durata prevista dell'incentivazione;
  - ai fini della copertura della maggiore remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati di cui all'articolo 12 del TIT, come previsto dall'articolo 54 del TIT medesimo, può essere utilizzato il *Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni*, alimentato dalla componente tariffaria UC<sub>3</sub>.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 479/2013/R/EEL, l'Autorità ha stabilito la non ammissibilità degli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009, dichiarati come incentivati da AE Chienes, come riportati nella *Tabella 2b* allegata alla medesima deliberazione, in quanto non dotati dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della maggior remunerazione;
- con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008, 2010 e 2011, AE Chienes risulta non aver dichiarato alcun investimento incentivato di cui all'articolo 12 del TIT.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- data l'esiguità delle maggiorazioni riconoscibili, a livello aggregato, per gli investimenti incentivati TPR, nelle more della verifica dei requisiti di ammissibilità in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio negli anni 2010 e 2011, le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, per gli anni 2012 e 2013, risultano comprensive delle maggiori remunerazioni;
- non essendosi concluse le istruttorie relative agli investimenti 2010 e 2011, in occasione della determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2014, con deliberazione 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto

opportuno rimandare a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- disporre la restituzione dell'ammontare di maggiore remunerazione relativo agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2009, non ammessi alla maggiorazione ai sensi della deliberazione 479/2013/R/EEL, incluso nelle tariffe di riferimento di AE Chienes per gli anni 2012 e 2013;
- conseguentemente, determinare l'ammontare a conguaglio di maggiore remunerazione, riferito ai riconoscimenti per gli anni tariffari 2012, 2013 e 2014, dovuti al sistema da AE Chienes in relazione agli investimenti incentivati entrati in esercizio nel TPR

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Disposizioni in materia di maggiore remunerazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 degli investimenti incentivati di cui al comma 12.4 del TIT*

- 1.1 Gli ammontari a conguaglio relativi alla maggiore remunerazione di cui al comma 12.4 del TIT, dovuti dal AZIENDA ELETTRICA CHIENES SRL (id 617), per ciascun anno tariffario 2012, 2013 e 2014, in relazione agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2008-2011, sono indicati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 AZIENDA ELETTRICA CHIENES SRL, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, provvede a versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il saldo derivante dalla somma algebrica degli importi di cui alla Tabella 1.

**Articolo 2**

*Disposizioni finali*

- 2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 2.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

24 luglio 2014

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni